Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 27 dicembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 333 DEL 27 DICEMBRE 1972:

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali. Dogane principali e dogane secondarie. Categorie delle dogane. Sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana. Competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria.

(13178)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 19 aprile 1972, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al Valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

MEDAGLIE D'ARGENTO

MOSCHETTI Domenico, allievo guardia di finanza, il 16 agosto 1970 in Turi (Bari). — « Informato che, all'interno di un edificio in preda ad un incendio, era rimasto bloccato un bambino, non esitava, con coraggioso impulso altruistico, ad addentrarsi fra le fiamme, riuscendo a trarre in salvo il pericolante. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di operante solidarietà umana ».

GRUMI Roberto, il 5 agosto 1969 in Premia (Novara). — « Con generoso impulso ed assoluto sprezzo del pericolo non esitava a tuffarsi nelle infide acque di un fiume, per soccorrere un gruppo di persone, in procinto di annegare, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trascinarne una, salva, alla riva ».

Alla memoria di MAION Estelle, il 5 agosto 1969 in Premia (Novara). « Animata da un istintivo, ardimentoso impulso, malgrado inesperta del nuoto, non esitava a tuffarsi nelle profonde acque di un fiume per soccorrere la sorella in procinto di annegare. Nel coraggioso, altruistico intervento, scompariva anche ella sott'acqua, sacrificando la giovane vita ai più alti ideali di generosità e di amor fraterno ».

MEDAGLIE DI BRONZO

VOLPE Marcantonio, cantoniere delle FF.SS., il 29 agosto 1969 in Nocera Inferiore (Salerno). — « In servizio presso uno scalo ferroviario, con coraggioso e tempestivo intervento, traeva in salvo, al sopraggiungere di un treno, un bambino intento a giocare tra i binari ».

PETRONELLI Alfonso, guardia di finanza, il 25 luglio 1970 in Agrigento. — « Con generosa determinazione, non esitava ad affrontare un uomo che, armato di coltello, aveva aggredito, con intento omicida, la propria moglie, riuscendo a disarmarlo ».

CANCELLIERI Settimio, l'11 maggio 1971 in Urbania (Pesaro). — « Con generosa incuranza del grave rischio, non esitava a tuffarsi, unitamente ad altro generoso, nelle vorticose acque di un fiume, per trarre in salvo due bambini, che erano in procinto di annegare, travolti dalla corrente ».

MANGANI Giulio, l'11 maggio 1971 in Urbania (Pesaro). — « Con generosa incuranza del grave rischio, non esitava a tuffarsi, unitamente ad altro generoso, nelle vorticose acque di un fiume, per trarre in salvo due bambini, che erano in procinto di annegare, travolti dalla corrente ».

CRIBARI avv. Luigi, il 20 febbraio 1971 in Cosenza. — « Avvocato difensore di un detenuto, acconsentiva, senza esitazione e nonostante il grave rischio personale, ad incontrare il malvivente che, dopo un tentativo di evasione, nel corso del quale due agenti erano rimasti gravemente feriti, si era asserragliato in una cella, con due ostaggi. Il suo coraggioso intervento, valeva ad indurre il recluso a consegnare la pistola e, quindi, ad arrendersi, ponendo fine, in modo incruento, alla drammatica situazione ».

DEL FIANDRA Luigi, appuntato di pubblica sicurezza, il 5 luglio 1971 in Viareggio (Lucca). — « In servizio presso uno scalo ferroviario, scongiurava, con coraggioso e tempestivo intervento, gravi conseguenze ad un incauto viaggiatore, che nel tentativo di salire su un convoglio in movimento, rischiava di essere travolto ».

(12889)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1972, n. **804**.

Istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato in applicazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1156.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754;
Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Veduta la legge 17 dicembre 1971, n. 1156;
Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

In applicazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1156, con effetto dal 1° ottobre 1972 sono istituiti, in via sperimentale, presso gli istituti professionali di Stato indicati nelle annesse tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, viste e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione centoquaranta corsi biennali o triennali, per il conseguimento, previo esame di Stato, dei diplomi di maturità professionale specificati nelle tabelle medesime.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 28. — CARUSO

TABELLA *A*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754
(Corsi biennali)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero corsi
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Acquaviva delle Fonti	Tecnico delle industrie meccaniche	1
Benevento	Id.	1
Bergamo	Id.	1
Borgosesia	Id.	1
Breno	Id.	1
Cariati	Id.	1
Casarano	Id.	1
Cassano Ionio	Id.	1
Corridonia	Id.	1
Gela	Id.	1
Lamezia Terme	Id.	1
Lioni	Id.	1
Mondovì	Id.	1
Napoli « Petriccione »	Id.	1
Piombino	Id.	1
Rho	Id.	1
Roma (sordomuti)	Id.	1
Rovigo	Id.	1
San Giovanni in Fiore	Id.	1
S. Maria Capua Vetere	Id.	1
Siena	Id.	1
Sondrio	Id.	1
Taranto	Id.	1
Tivoli	Id.	1
Tolmezzo	Id.	1
Torino « Plana »	Id.	1
Varese	Id.	1
Vibo Valentia	Id.	1

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero corsi
Vicenza	Tecnico delle industrie meccaniche	1
Vittorio Veneto	Id.	1
Agnone	Tecnico delle industrie elettriche	1
Arezzo	Id.	1
Barletta	Id.	1
Catanzaro	Id.	1
Chieti	Id.	1
Città di Castello	Id.	1
Cremona « Cimino »	Id.	1
Crotone	Id.	1
Lucera	Id.	1
Matelica	Id.	1
Napoli « Bernini »	Id.	1
Osimo	Id.	1
Parma	Id.	1
Portici	Id.	1
Reggio Calabria	Id.	1
Rieti	Id.	1
San Benedetto del Tronto	Id.	1
Torre del Greco	Id.	1
Viterbo	Id.	1
Palermo	Tecnico industrie chimiche	1
Popoli	Id.	1
Roma « Duca d'Aosta »	Id.	1
Cremona liutario	Tecnico delle industrie del mobile e dell'arredamento	1
Lissone	Id.	1
Torino « Birago »	Tecnico delle industrie meccaniche ed automobilistiche	1
Città di Castello	Tecnico delle industrie grafiche	1
Roma « Castaldi »	Id.	1
Roma « De Amicis »	Ottico	1
Roma « De Amicis »	Tecnico di radiologia	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica.

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754
(Corsi biennali)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero corsi
Istituti professionali per il commercio:		
Ascoli Piceno	Segretario di amministrazione	1
Asti	Id.	1
Avellino	Id.	1
Belluno	Id.	1
Bergamo	Id.	1
Brescia	Id.	1
Bologna « Aldrovandi »	Id.	1
Breno	Id.	1
Catanzaro	Id.	1
Cremona	Id.	1
Este	Id.	1
Frosinone	Id.	1
Gallarate	Id.	1
Imperia	Id.	1
Milano « Cavalieri »	Id.	1
Paola	Id.	1
Pesaro	Id.	1
Piacenza	Id.	1
Pordenone	Id.	1
Potenza	Id.	1
Reggio Calabria	Id.	2
Roma « Ferrara »	Id.	1
Roma « Romano »	Id.	1

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero corsi
Terracina	Segretario di amministrazione	1
Torino « Lagrange »	Id.	1
Varese	Id.	1
Viareggio	Id.	1
Villafranca Veronese	Id.	1
Istituti professionali alberghieri:		
Senigallia	Segretario di amministrazione	1
Istituti professionali femminili:		
Reggio Emilia	Segretario di amministrazione	1
Istituti professionali per il commercio:		
Alessandria	Operatore commerciale	1
Arezzo	Id.	1
Cagliari	Id.	1
Firenze « Sassetti »	Id.	1
Genova « Baliano »	Id.	1
Reggio Calabria	Id.	1
Treviso	Id.	1
Istituti professionali per il commercio:		
Cesena	Analista contabile	1
Città di Castello	Id.	1
Fano	Id.	1
Vicenza	Id.	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA C

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(Corsi biennali)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero corsi
Istituti professionali alberghieri:		
Acquappesa	Tecnico delle attività alberghiere	2
Fiuggi	Id.	1
Locri	Id.	1
Montecatini Terme	Id.	1
Napoli	Id.	1
Roccaraso	Id.	1
Chiavenna	Operatore turistico	1
Roma	Id.	1
Istituti professionali per il commercio:		
Roma « Einaudi »	Operatore turistico	1
Istituti professionali femminili:		
Brescia	Operatore turistico	1
Brindisi	Id.	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *D*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(Corsi biennali)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero corsi
Istituti professionali femminili:		
Bari	Disegnatrice stilista di moda	1
Bergamo	Id.	1
Cosenza	Id.	1
Firenze	Id.	1
Nardò	Id.	1
Padova	Id.	1
Salerno	Id.	1
Vicenza	Id.	1
Roma « Diaz »	Tecnica laboratorio chimico biologico	1
Cagliari	Assistente comunità infantili Tecnica della grafica e della pubblicità	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *E*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(Corsi biennali)

Istituti sedi dei corsi	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero corsi
Istituti professionali per l'agricoltura:		
Alcamo	Agrotecnico	1
Ariano Irpino	Id.	1
Asti	Id.	1
Avezzano	Id.	1
Bosa	Id.	1
Cagliari	Id.	1
Catanzaro	Id.	1
Faenza	Id.	1
Fidenza	Id.	1
Genova S. Ilario	Id.	1
Lentini	Id.	1
Monteroberto-Jesi	Id.	1
Palermo	Id.	2
San Cataldo	Id.	1
Soveria Mannelli	Id.	1
Viadana	Id.	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. 805.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2081, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — Nell'elenco degli insegnamenti fondamentali è tolta la distinzione *triennale* dell'insegnamento n. 19.

Pertanto la denominazione resta così fissata:

19) Lingua inglese.

Art. 15, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in discipline nautiche è modificato nel senso che è soppressa la parola in parentisi (biennio) dalla lingua inglese.

Art. 16, relativo agli esami di profitto è modificato nel senso che sono soppresse le seguenti parole: « ad eccezione dell'esame di lingua inglese che deve obbligatoriamente essere sostenuto alla fine di ciascun anno ».

Art. 17, relativo alle modalità dell'esame di laurea della facoltà di scienze nautiche, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema assegnato dal professore della materia e precedentemente approvato dalla facoltà.

La dissertazione, in triplice copia, deve essere depositata in segreteria almeno tre mesi prima della data stabilita per l'esame di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1972, n. 806.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Capitolo n. 1921 — Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata	L.	50.000.000.000
Capitolo n. 1985 — Restituzione di diritti all'esportazione, ecc.	»	20.000.000.000
	L.	70.000.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 46 — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Salone internazionale bottoni ed affini - S.I.B.A. », in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone internazionale bottoni ed affini - S.I.B.A. », che avrà luogo a Piacenza dal 26 al 29 aprile 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° dicembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12880)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Salone delle industrie lattiero-casearie », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone delle industrie lattiero-casearie », che avrà luogo a Parma dal 28 aprile al 2 maggio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° dicembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12879)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mercato internazionale delle pelletterie - MIPEL », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale delle pelletterie - MIPEL » che avrà luogo a Milano dall'8 al 12 giugno 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° dicembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12878)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 10 al 17 giugno 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° dicembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12877)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1972.

Termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1972-73, nonchè modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura e di raffinazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, recante, tra l'altro, disposizioni concernenti l'organizzazione comune nel settore delle materie grasse di origine vegetale e, in particolare, quelle in esso contenute che si applicano, per la corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1970/71 e successive, con l'osservanza delle norme dei regolamenti comunitari che disciplinano detta integrazione ed in quanto compatibili con i regolamenti medesimi;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A.;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi svolti dall'A.I.M.A., che reca anche modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato nel settore dei grassi;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2323/72 del 31 ottobre 1972 che ha prorogato, per la campagna olearia 1972/73, l'efficacia delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2311/71 del 29 ottobre 1971, quale risulta dalle modifiche apportatevi dal regolamento (CEE) n. 2660/71 del Consiglio del 15 dicembre 1971, all'uopo sostituendo l'art. 1 ed il secondo comma dell'art. 5;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2412/72 del 17 novembre 1972 che, relativamente alle modalità riguardanti l'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1972/73, richiama l'applicazione del regolamento (CEE) della Commissione numero 2510/71 del 22 novembre 1971, quale risulta dalle modifiche di cui al regolamento (CEE) della Commissione n. 2765/71 del 23 dicembre 1971, apportandovi all'uopo le occorrenti modifiche ed aggiungendo precisazioni necessarie per la corretta applicazione del regime dell'integrazione;

Considerato che in ottemperanza al disposto dell'articolo 16 del citato decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, modificato dalla relativa legge di conversione n. 8 del 1971, il Ministro per l'agricoltura e le foreste deve stabilire, con proprio decreto, i termini e le modalità per la presentazione, da parte degli interessati, della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo concernenti l'olio di oliva della campagna 1972/73, nonchè modalità per la compilazione dei registri di lavorazione e dei registri di carico e scarico che gli stabilimenti di molitura e quelli di raffinazione dell'olio lampante e grezzo di sansa sono obbligati a tenere ai sensi delle norme nazionali e comunitarie e che, per quanto riguarda l'olio di sansa, la quantità ammissibile all'integrazione deve essere determinata ai sensi del citato regolamento (CEE) del Consiglio numero 2323/72 del 31 ottobre 1972, in base alla produzione dell'olio di pressione;

Considerato che, ai sensi del citato regolamento (CEE) della Commissione n. 2412/72, la domanda di integrazione dell'olio di pressione deve far riferimento anche all'olio di sansa, la cui quantità ammissibile all'integrazione deve essere determinata in ragione del 9,50 % di quella dell'olio di pressione prodotto dalle olive da cui sono state ottenute le sanse;

Decreta:

Art. 1.

Le singole province della Repubblica, nel cui territorio è presente la coltivazione dell'olivo, costituiscono, agli effetti dell'art. 3, paragrafo 1° del regolamento (CEE) della Commissione n. 2510/71 del 22 novembre 1971, la cui applicazione è prorogata per la campagna 1972/73 dal regolamento (CEE) della Commissione n. 2412/72 del 17 novembre 1972, altrettante zone oleicole nelle quali è concessa l'integrazione di prezzo per l'olio ottenuto dalle olive ivi prodotte.

Art. 2.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di sansa si applica la norma di deroga prevista dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2660/71 del 15 dicembre 1971 e confermata, per la campagna 1972/73, dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2323/72 del 31 ottobre 1972. La quantità di olio ammissibile al beneficio è determinata, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione n. 2765/71 del 23 dicembre 1971, avente efficacia anche per la campagna 1972/73, nella misura del 9,50 % della quantità di olio di pressione ottenuta dalla stessa partita di olive.

Per effetto della predetta disposizione, anche l'integrazione di prezzo per l'olio di sansa è attribuita ai produttori delle olive, la cui domanda di integrazione per l'olio di pressione deve fare riferimento all'olio di sansa.

Art. 3.

I produttori di olive che intendono conseguire l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione e per l'olio di sansa della campagna 1972/73 sono tenuti a presentare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, per ogni provincia nella quale sono ubicati i fondi olivetati, un'unica denuncia di coltivazione dei fondi stessi.

La denuncia di coltivazione deve essere presentata in duplice copia, unitamente alla domanda di integrazione di prezzo, direttamente o a mezzo di raccomandata postale. La stessa deve essere redatta sugli appositi stampati predisposti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., o comunque su fogli conformi al modello *A* allegato al presente decreto, e contenere tutti i dati informativi richiesti con il modello medesimo.

Nel caso in cui i produttori siano associati nella conduzione di uno o più fondi ricadenti nella stessa provincia, deve essere presentata, per il fondo o i fondi in questione, una sola denuncia di coltivazione da parte di uno dei produttori, anche a nome e per conto degli altri associati, di ciascuno dei quali debbono essere fornite le generalità.

Le denunce di coltivazione già presentate nelle campagne olearie precedenti sono valide anche per la cam-

pagna 1972/73, quando l'azienda del produttore non abbia subito trasformazioni tali da modificarne la possibilità di produzione olivicola e quando il produttore interessato dichiari nella domanda di integrazione che la sua denuncia di coltivazione, resa in una delle precedenti annate, da indicare specificatamente, conserva piena efficacia.

Art. 4.

Per ottenere l'integrazione di prezzo spettante all'olio di oliva di pressione e all'olio di sansa della campagna 1972/73, i produttori delle olive debbono presentare una unica domanda all'ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui sono state prodotte le olive.

Tale domanda deve essere redatta in duplice copia sugli appositi stampati predisposti dall'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo A.I.M.A., o comunque su fogli conformi al modello *B* allegato al presente decreto, e contenere tutti i dati informativi richiesti con il modello medesimo.

Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti alla conduzione di un medesimo fondo olivetato o di più fondi ricadenti nella stessa provincia, ciascun avente diritto può presentare separata domanda di integrazione, per la parte di propria spettanza, con espresso riferimento alla denuncia unica di coltivazione di cui debbono essere indicati gli estremi.

La domanda unica di integrazione deve essere presentata in duplice copia, direttamente o a mezzo di raccomandata postale, entro il termine del 30 aprile 1973 per tutte le province, ad eccezione delle province di Genova, Imperia, La Spezia, Lucca, Massa Carrara, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Lecce, Catanzaro, Bari, Brindisi, Cosenza, per le quali tale termine è fissato al 31 maggio 1973.

Art. 5.

La denuncia di coltivazione e la domanda di integrazione debbono essere firmate per esteso dall'interessato il quale, se analfabeta, dovrà apporre sulla denuncia e sulla domanda il segno di croce, convalidato da firme leggibili di due testimoni con la indicazione del loro domicilio.

Gli uffici liquidatori potranno prescrivere che venga prodotto il certificato di nascita o altro documento da cui risulti il luogo e la data di nascita del richiedente.

Art. 6.

Il compito attribuito alle commissioni provinciali dal primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, viene esercitato anche per le olive prodotte nella campagna 1972/73, per il caso contemplato dall'art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione n. 2510/71 del 22 novembre 1971, la cui applicazione, per la campagna suddetta, è prorogata dal regolamento (CEE) della Commissione n. 2412/72 del 17 novembre 1972.

Viene, altresì, svolto dalle stesse commissioni, relativamente alle olive vendute nella campagna 1972/73, il compito previsto per i casi ipotizzati dal secondo comma dello stesso articolo.

Art. 7.

Ai fini contemplati dalle disposizioni di cui al regolamento (CEE) della Commissione n. 2412/72 del 17 novembre 1972, volte ad ottenere una corretta applicazione del regime dell'integrazione, è affidato ad una commissione centrale, costituita con decreto ministeriale, il compito di impartire direttive e di esercitare controlli in merito alla fissazione delle zone di produzione ed alla determinazione delle rese indicative in olive ed in olio da parte delle commissioni provinciali, nonchè di provvedere al necessario coordinamento delle attività svolte e all'accertamento dei relativi dati.

Art. 8.

I registri di lavorazione, che gli stabilimenti di molitura delle olive sono obbligati a tenere ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10 e dall'art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione n. 2510/71 del 22 novembre 1971, vigente anche per la campagna olearia 1972/73, devono essere approntati secondo il modello *C* allegato al presente decreto e contenere tutti i dati e gli elementi indicati nel modello medesimo.

Gli esercenti di stabilimenti di molitura delle olive debbono, inoltre, tenere una separata contabilità, su apposito registro, sia per le olive importate dalla Grecia e dai Paesi terzi — per le quali dovranno essere indicate tutte le notizie già precisate per le olive di produzione nazionale, tranne quelle riguardanti il produttore — sia per gli olii che non sono stati ottenuti nell'oleificio, indicando le eventuali giacenze di riporto, le quantità entrate ed uscite, i motivi del movimento, nonchè cognome, nome ed indirizzo, secondo i casi, dello speditore o del destinatario.

Art. 9.

Nel registro di carico e scarico che gli esercenti di stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e degli olii grezzi estratti dalla sansa vergine di oliva sono obbligati a tenere, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, debbono risultare annotati, per ciascuna partita, i movimenti di entrata delle materie prime, con l'indicazione della relativa provenienza, e in uscita i movimenti del prodotto finito e dei sottoprodotti della raffinazione, con gli estremi della fattura di vendita e quelli relativi all'assolvimento dell'imposta dovuta.

Art. 10.

I registri di lavorazione degli stabilimenti di molitura che, ai sensi delle stesse disposizioni che ne obbligano la tenuta devono contenere copia a ricalco delle relative pagine, dovranno, prima del loro uso, essere vidimati e timbrati in ogni pagina dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio.

Gli esercenti di stabilimenti di molitura sono tenuti a trasmettere mensilmente agli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio i dati riassuntivi di lavorazione, nonchè copia a ricalco delle pagine del registro di lavorazione per la parte concernente il mese cui si riferiscono i predetti dati riassuntivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1972

Il Ministro: NATALI

MATR. DEL PRODUTTORE (1)

NUOVO

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1972/73

Mod. A-72/73

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE (2)

Protocollo ....

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di ....

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME)	NATO A	IL	RESIDENTE IN	ALLA VIA	N°	C.A.P.	Prov.
			(4)	(4)		(4)	(4)

dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che nell'azienda agricola da lui condotta viene praticata la coltivazione dell'olivo. La superficie aziendale investita ad olivo è così costituita:

A) DA COMPILARE NEL CASO CHE IL DICHIARANTE SIA PROPRIETARIO O ENFITEUTA DELL'AZIENDA (3)

				COLTURA SPECIALIZZATA					COLTURA PROMISCUA				
AGRO COMUNALE	CONTRADA	ESTREMI CATASTALI N° foglio	ESTREMI CATASTALI N° Particella	Ha.	N° Olivi da mensa	N° OLIVI DA OLIO in produzione	N° OLIVI DA OLIO di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI	Ha.	N° Olivi da mensa	N° OLIVI DA OLIO in produzione	N° OLIVI DA OLIO di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI
e, gli olivi non in produzione ammontano a n.			TOTALI					TOTALI					

Forma di allevamento (tradizionale, intensiva, ecc.): ....

I terreni olivetati dell'azienda sono condotti (segnare con una × il quadratino che interessa):

— conduzione diretta del coltivatore .... ☐

— conduzione a colonia parziaria .... ☐

— conduzione con salariati e/o compartecipanti ☐

— altra forma di conduzione (colonia impropria, colonia miglioratoria, ecc.) ☐

B) DA COMPILARE NEL CASO CHE IL DICHIARANTE NON SIA PROPRIETARIO OD ENFITEUTA DELL'AZIENDA (3)

				COLTURA SPECIALIZZATA					COLTURA PROMISCUA				
AGRO COMUNALE	CONTRADA	ESTREMI CATASTALI N° foglio	ESTREMI CATASTALI N° Particella	Ha.	N° Olivi da mensa	N° OLIVI DA OLIO in produzione	N° OLIVI DA OLIO di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI	Ha	N° Olivi da mensa	N° OLIVI DA OLIO in produzione	N° OLIVI DA OLIO di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI
inoltre, gli olivi non in produzione ammontano a n.			TOTALI					TOTALI					

Forma di allevamento (tradizionale, intensiva, ecc.): ....

LE SUPERFICI DELL'AZIENDA DI CUI AL PROSPETTO B) SONO CONDOTTE A TITOLO DI:

TIPO DI CONDUZIONE		Ha.	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA
Affitto	(5)		
Usufrutto	(5)		
Colonia parziaria	(5)		

TIPO DI CONDUZIONE		Ha.	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA
Compartecipazione	(5)		
Uso gratuito	(5)		
Altre forme	(5)		

Per l'annata agraria 1972/73, alla conduzione dell'azienda ed alle conseguenti ripartizioni del raccolto di olive, oltre il dichiarante, sono cointeressati i seguenti nominativi:

COGNOME NOME, DATA, LUOGO DI NASCITA E INDIRIZZO	MATRICOLA	COLTURA SPECIALIZZATA HA	COLTURA PROMISCUA HA.	TITOLO DI PARTECIPAZIONE (colono - mezzadro - compartecipante)

Altre eventuali PRECISAZIONI del dichiarante (6) ....

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che tutto quanto innanzi esposto è vero e reale.

Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE

....

N. B. — NEL CASO IL NUMERO DEGLI AGRI COMUNALI INTERESSATI O DI ALTRI ELEMENTI FOSSE SUPERIORE A QUELLO PREVISTO NEGLI APPOSITI SPAZI DEL PRESENTE MODULO È CONSENTITO ALLEGARE UN APPOSITO FOGLIO AGGIUNTIVO.

(1) I produttori di olive sono interessati a prendere esatta nota del proprio numero di matricola per la trascrizione della predetta matricola sul Registro di Lavorazione tenuto dal frantoiano. Nel caso di produttore che per la prima volta presenti la denuncia di coltivazione, sarà apposto un segno X sulla voce «Nuovo».

(2) Tener presente che in caso di conduzione associata di uno o più fondi olivetati ricadenti nella stessa provincia deve essere presentata una sola denuncia di coltivazione da parte di uno dei produttori associati. Ciascun avente diritto, però, può presentare separata domanda di integrazione per la parte di propria spettanza, facendo espresso riferimento alla denuncia di coltivazione già presentata da uno dei produttori associati.

(3) Nel caso che il dichiarante sia contemporaneamente conduttore di azienda in proprietà e di azienda in affitto, in usufrutto o in altre forme di conduzione, compilare sia il riquadro A) che il B).

(4) Questo spazio va utilizzato per il caso di variazione di residenza.

(5) Segnare con una X i quadratini che interessano, tenendo presente che la somma degli ettari deve pareggiare con i totali delle superfici segnati al prospetto B).

(6) Indicare nelle PRECISAZIONI anche gli eventuali sistemi di irrigazione.

MATR. DEL PRODUTTORE (1)

NUOVO

Mod. B-72/73

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1972/73

DOMANDA DI INTEGRAZIONE

Protocollo ....

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di ....

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE DI OLIVE DA OLIO	NATO A	IL	RESIDENTE IN (2)	ALLA VIA	N° (2)	C.A.P. (2)	Prov. (2)	NELLA SUA QUALITÀ DI (3)

DELL'AZIENDA AGRICOLA DEL DICHIARANTE OPPURE DELL'AZIENDA AGRICOLA DI PROPRIETÀ DI:	NATO A	IL	MATRICOLA

In relazione alla unita denuncia di coltivazione
OPPURE (4)
In relazione alla denuncia di coltivazione presentata da: .... in data ....

dichiara che in detta azienda, nel corso della campagna 1972/73, sono stati prodotti complessivamente q/li [ ] (5) di olive da olio. All'uopo attesta, sotto la sua personale responsabilità, che dette olive sono totalmente / parzialmente (6) di sua spettanza. Chiede, pertanto, che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per q/li [ ] (6) di olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per q/li [ ] (13) di olio di sansa calcolati in ragione del 9,50% della predetta quantità di olio di pressione ricavati da q/li [ ] (7) di olive di sua spettanza che hanno avuto le seguenti destinazioni:

A) OLIVE MOLITE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9,50% dell'olio di pressione	N. della partita	DATA MOLITURA	OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(8)	(9)		(14)				

B) OLIVE VENDUTE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9,50% dell'olio di pressione	N. della partita	DATA MOLITURA	ACQUIRENTE SUO LUOGO E DATA NASCITA — OLEIFICIO MOLITORE — SUA UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(10)	(11)		(15)				

Data ....

FIRMA DEL RICHIEDENTE ....

C) DA COMPILARE SOLTANTO QUANDO SI RICHIEDE L'INTEGRAZIONE ANCHE PER L'OLIO RICAVATO DA OLIVE DI SPETTANZA DEI COINTERESSATI

In aggiunta a quanto precede, il sottoscritto chiede anche che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per l'olio di sansa ricavati da q/li [ ] di olive di spettanza dei COINTERESSATI appresso indicati e che qui di seguito si sottoscrivono:

COGNOME NOME — LUOGO E DATA NASCITA DEI COINTERESSATI	MATRICOLA	QUALIFICA	Q/LI OLIVE SPETTANZA COINTERESSATI	FIRME DEI COINTERESSATI (12)
				....
				....
				....
				....

A) OLIVE MOLITE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9,50% dell'olio di pressione	N. della partita	DATA MOLITURA	OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(8)	(9)		(14)				

B) OLIVE VENDUTE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9,50% dell'olio di pressione	N. della partita	DATA MOLITURA	ACQUIRENTE SUO LUOGO E DATA NASCITA — OLEIFICIO MOLITORE — SUA UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(10)	(11)		(15)				

Pertanto, il sottoscritto chiede che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per l'olio di sansa per complessivi q/li [ ] di olio (di cui q/li [ ] di sua spettanza e q/li [ ] di spettanza dei cointeressati) e dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sopra è vero e reale.

EVENTUALI ULTERIORI NOTIZIE CHE L'INTERESSATO INTENDE FORNIRE ....

FIRMA DEL RICHIEDENTE ....

Data ....

ATTENZIONE, FIRMARE ANCHE SUL RETRO

PER LE NOTE VEDERE A TERGO

N.B. — Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, non viene presentata la denuncia di coltivazione, il richiedente è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione che segue:

Non è stato compilato il modulo A-72/73, in quanto la denuncia di coltivazione presentata nella campagna .... (*) conserva piena efficacia dato che l'azienda di cui alla presente domanda non ha subito trasformazioni tali da modificarne le possibilità di produzione di olive da olio.

FIRMA DEL DICHIARANTE

Data, ...

....

(*) Indicare quale

* *N. B.* — I PRODUTTORI CHE, PUR AVENDO OTTENUTO L'INTEGRAZIONE DI PREZZO NELLA PRECEDENTE CAMPAGNA, NON ABBIANO, PER QUALSIASI MOTIVO, RICEVUTO IL PRESENTE MODELLO PRESTAMPATO, POTRANNO USARE UNO STESSO MODELLO IN BIANCO E RIMETTERLO AL COMPETENTE ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE. IN TALE ULTIMO CASO L'INTERESSATO AVRÀ CURA DI INSERIRE UNA « X » IN LUOGO DELLA MATRICOLA NELLO SPAZIO IN BIANCO A TALE SCOPO PREDISPOSTO. LA STESSA PROCEDURA DOVRÀ ESSERE SEGUITA IN CASO DI SMARRIMENTO DEL PRESENTE MODELLO PRECEDENTEMENTE RICEVUTO.

NEL CASO IL NUMERO DEGLI APPOSITI SPAZI RISERVATI NEI QUADRI *A*) *B*) *C*) DEL PRESENTE MODULO DI DOMANDA FOSSE INFERIORE A QUELLO NECESSARIO È CONSENTITO ALLEGARE UN APPOSITO FOGLIO AGGIUNTIVO.

(1) I produttori di olive sono interessati a prendere esatta nota del proprio numero di matricola per la trascrizione della predetta matricola sul Registro di Lavorazione tenuto dal frantoiano. Nel caso di produttore che per la prima volta presenti domanda di integrazione sarà apposto un segno di X sulla voce « Nuovo ».

(2) Questo spazio va utilizzato per il caso di variazione di residenza.

(3) Specificare se proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore diretto, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario o figure affini.

(4) Cancellare l'ipotesi che non si verifica.

(5) Indicare la complessiva produzione di olive dell'intera azienda.

(6 - 9 - 11) Il totale di (9+11) deve essere uguale a 6).

(7 - 8 - 10) Il totale di (8+10) deve essere uguale a 7).

(12) L'ordinativo di pagamento verrà emesso a favore del richiedente e dei cointeressati che lo sottoscriveranno congiuntamente al momento della riscossione, salvo che i cointeressati rilascino procura notarile all'incasso a *favore del solo richiedente*.

(13 - 14 - 15) Il totale di (14+15) deve essere uguale a 13).

Mod. C

Campagna olearia .... Registro N. ....

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

A.I.M.A.

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

Ditta esercente il frantoio (1) .... Matricola (2) [ ]

(nome, cognome, luogo e data di nascita - residenza)

Ubicazione del frantoio: Provincia .... Comune .... Via o frazione .... N. ....

Macine frangitoi e simili . . . . n. ....

Presse - superpresse di 1ª pressione n. ....

Presse - superpresse di 2ª pressione n. ....

Accessori . . . . n. ....

(lavatrice, gramolatrice, centrifuga, ecc.).

Potenzialità giornaliera di lavorazione nelle 24 ore q.li .... di olive

Lettura del contatore dell'energia elettrica azionante il frantoio:

— all'inizio della campagna (data ....) Kwh ....

— alla fine della campagna (data ....) Kwh ....

Il presente registro consta di n. .... fogli numerati.

Ogni foglio porta il timbro e la firma di vidimazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione.

VISTO E TIMBRO

dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione

....

N. B - Il titolare della ditta è tenuto a curare la buona conservazione di questo registro e di mantenerlo aggiornato nelle scritture annotandovi, con assoluta fedeltà e chiarezza, tutti gli elementi che debbono formare oggetto di rilevazione, assumendo le conseguenti responsabilità. I contravventori saranno perseguiti e puniti a norma di legge.

(1) - In caso di ditte collettive indicare le esatte generalità dei titolari.

(2) - Nel caso l'esercente eserciti per la prima volta l'attività di frantoiano in luogo della matricola bisognerà inserire la dizione «NUOVO».

Ditta esercente ....

Matricola [ ]

REGISTRO DI LAVORAZIONE

Nº progressivo	ENTRATA OLIVE			PRODUTTORE DELLE OLIVE (2)				INTERESSATO ALLA LAVORAZIONE (4)		LAVORAZIONE OLIVE								
												OLIVE MOLITE			OLIO RICAVATO			
	Data	Quantità Q.li	Varietà (1)	Matricola (3)	COGNOME E NOME	RESIDENZA	LUOGO E DATA DI NASCITA	COGNOME E NOME	RESIDENZA	Riferimento al numero di matricola della colonna 5 (5)	Data	Di terzi Q.li	Del frantoiano Q.li	Totale Q.li	Di terzi Q.li	Del frantoiano Q.li	Totale Q.li	Sansa Ricavata Q.li (6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Riporto										Riporto							
	A riportare										A riportare							

(1) Dovrà essere indicata per partite di un'unica varietà. Nel caso di partite costituite da più varietà sarà usata la dizione «DIVERSE». - (2) Vanno inserite sempre e soltanto le generalità del produttore e mai quelle di chi consegna le olive. - (3) Ai fini della più sollecita istruttoria delle pratiche di integrazione di prezzo, per quelle provincie abbia presentato domanda di integrazione di prezzo nella precedente campagna, nel qual caso in luogo della matricola dovrà essere scritto «NUOVO». - (4) Può essere anche persona diversa dal produttore delle olive (esempio: acquirente del prodotto, raccoglitore, proprietario che ha avuto l'estaglio in natura, etc.). - (5) Nel caso che la lavorazione partite in entrata, bisognerà indicare tutti i numeri di matricola della colonna (5) che riguardano la lavorazione stessa. - (6) Riferiti a sansa con umidità normale del 25%. - (7) Per la sansa ceduta agli stabilimenti di estrazione.

Mod C

Reg. N. .... fg. N. ....

DELLE OLIVE

Località ....

SCARICO DELLA SANSA						DESTINAZIONE OLIO									
				Estremi della bolletta di accompagnamento della sansa avviata allo stabilimento di estrazione (7)					VENDUTO						
Data	Utilizzata dall'oleificio Q.li	Restituita al produttore delle olive per destinazione diversa dalla disoleazione Q.li	Avviata alla disoleazione Q.li	Numero	Ditta	Data di uscita	Ritirato dal proprietario Q.li	Trattenuto dal frantoiano a titolo di molenda Q.li	Data di vendita	N° d'ord.	Quantità Q.li	COGNOME E NOME DELL'ACQUIRENTE	RESIDENZA	Estremi della fattura	Estremi assolvimento imposta dovuta
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

che hanno già effettuato la meccanizzazione del servizio, ha fondamentale importanza inserire la esatta matricola del produttore. Essa dovrà essere fornita dal produttore stesso il quale ne è già a conoscenza, salvo che non si tratti di persona che non abbia prodotto olio e, quindi, non
non dovesse assorbire tutto il quantitativo di olive introdotto in corrispondenza del numero della matricola della colonna (5), è ovvio che lo stesso numero dovrà ripetersi nelle lavorazioni successive, fino all'esaurimento della partita stessa. Inoltre, se trattasi di lavorazione che interessa precedenti

(13099)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 4 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(13022)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1969, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione del predetto istituto;

Viste le designazioni fatte al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, i signori:

La Rosa dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Barracano dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

La Porta dott. Gustavo, in rappresentanza del Ministero per il commercio con l'estero;

Pellegrino dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Moffa dott. Guglielmo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Fornari cav. Luigi, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;

Bertozzi comm. Amilcare, Cantù ing. Giorgio, Fabbri dott. Fabio, Corno dott. Demetrio, Galano comm. Saverio, La Rocca dott. Lorenzo, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve alimentari vegetali;

Levoni rag. Paolo, Sada ing. Piero, Negroni dottor Piero, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve animali.

Art. 2.

I membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica per il triennio 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1972

Il Ministro: FERRI

(13043)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1972.

Classificazione fra le comunali di una strada in provincia di Messina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia ha chiesto, fra l'altro, la classificazione fra le comunali della strada di bonifica: « Bordonaro-Camaro Superiore » dell'estesa di circa km. 1 + 200;

Visto il voto n. 372 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 23 marzo 1971 con il quale il detto consesso ha espresso fra l'altro, il parere che la strada in parola sia da classificare fra le comunali;

Visto l'atto in data 27 giugno 1972, n. 906, con il quale il comune di Messina ha deliberato di classificare fra le comunali la strada anzidetta;

Ritenuto che per la strada di cui trattasi ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e che può, pertanto essere classificata comunale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse della lunghezza di circa km. 1 + 200 è classificata comunale ed è inclusa nell'elenco delle strade del comune di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1972

Il Ministro: GULLOTTI

(13023)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1972.

Tariffe di pedaggio in vigore dal 1° gennaio 1973 sulle autostrade in concessione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729;
Vista la legge 23 giugno 1962, n. 905;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 963;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 385, recante modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729;
Vista la legge 28 aprile 1971, n. 287, recante modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745;
Vista la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745;
Viste le leggi 9 ottobre 1971, n. 825 e 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, portante modificazioni ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321, riguardante la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto;
Considerata l'opportunità di mantenere invariato l'onere attualmente a carico degli utenti per l'utilizzazione delle autostrade;
Visto l'art. 6 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
Visto il voto n. 1480 espresso dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 5 dicembre 1972;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 6 della legge 24 luglio 1961, n. 729, a decorrere dal 1° gennaio 1973, sulle autostrade affidate in concessione, in forza delle leggi ricordate in premesse o dalle stesse in tutto o in parte regolate, le tariffe di pedaggio sono stabilite negli importi complessivi attualmente corrisposti dagli utenti a qualsiasi titolo per l'utilizzazione delle autostrade stesse.

Roma, addì 7 dicembre 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13184)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ermenegildo Zegna di Trivero.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ermenegildo Zegna di Trivero (Vercelli), con effetto 1° marzo 1972;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ermenegildo Zegna di Trivero (Vercelli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

(13160)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albino Botto e figli, con sede legale in Strona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ri-

strutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Albino Botto e figli, con sede legale in Strona con effetto dal 1° marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albino Botto e figli, con sede legale in Strona, è prolungato a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

(13159)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Istituzione dell'ispettorato centrale dei servizi aerei doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18;

Ritenuta l'opportunità di istituire, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma del citato articolo, un apposito ispettorato centrale per i servizi aerei doganali in relazione alle aumentate esigenze connesse con lo sviluppo dei traffici aerei;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Roma l'ispettorato centrale dei servizi aerei doganali, alle dirette dipendenze della Direzione generale delle dogane e imposte indirette, al quale sono devolute alcune attribuzioni dei compartimenti doganali limitatamente alla parte attinente al traffico aereo.

Art. 2.

All'ispettorato centrale compete, per quanto concerne i servizi doganali funzionanti presso gli aeroporti della Repubblica:

a) di acquisire gli elementi che possano meglio contribuire alla formazione di un giudizio obiettivo sull'andamento dei servizi aerei doganali presso tutti gli aeroporti;

b) di impartire istruzioni e direttive atte ad assicurare, presso i singoli aeroporti, la tempestiva ed esatta applicazione sia delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia sia delle disposizioni emanate dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette nello specifico settore;

c) di esercitare, conseguentemente, un'assidua vigilanza sulla efficienza e sulle condizioni di funzionalità degli uffici doganali posti negli aeroporti stessi, indirizzandone e coordinandone l'azione ai fini del più proficuo svolgimento dei servizi rientranti nella loro competenza;

d) di assicurarsi, per gli stessi fini, che da parte dei medesimi uffici doganali siano in ogni caso intrattenuti i migliori rapporti di collaborazione con gli altri organi, comandi ed uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni;

e) di presentare motivate proposte alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette intese ad adeguare le procedure, i sistemi di lavoro e le attrezzature degli uffici doganali aeroportuali alle ricorrenti esigenze del traffico aereo;

f) di formulare proposte e pareri alla stessa Direzione generale, alle intendenze di finanza ed ai compartimenti doganali sulle questioni rientranti nelle loro specifiche rispettive competenze, comprese quelle concernenti il personale degli uffici doganali in servizio negli aeroporti e l'orario di funzionamento degli uffici stessi;

g) di esercitare, relativamente ai magazzini istituiti o da istituirsi nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico civile, attribuzioni previste dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1134;

art. 69, quarto comma, ed art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18;

art. 36, lettera *c*), del regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132;

h) di adottare infine direttamente, in caso di straordinarie necessità ed urgenza, provvedimenti rientranti nelle vigenti disposizioni, atti ad eliminare o a ridurre inconvenienti di rilevante entità emersi in sede di normale svolgimento dei servizi aerei doganali, informandone immediatamente la Direzione generale delle dogane e imposte indirette nonchè le intendenze di finanza ed i compartimenti doganali interessati.

Art. 3.

I funzionari addetti all'ispettorato centrale che, nel corso degli incarichi ad essi attribuiti, vengano a conoscenza di gravi irregolarità debbono immediatamente informarne la Direzione generale delle dogane e imposte indirette e, ove prescritto, le intendenze di finanza ed i compartimenti doganali interessati, per la adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 4.

Per quanto concerne la dirigenza dell'ispettorato centrale ed il personale ad esso assegnato si applicano, a tutti gli effetti, le vigenti norme relative al personale in servizio presso l'ufficio tecnico centrale delle dogane.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1973.

Roma, addì 18 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(13177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1972

Ratifica dei provvedimenti adottati dalla Giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla Giunta in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 12 agosto 1972 e 29 settembre 1972;

Delibera:

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla Giunta:

1) Tariffe telefoniche - Provvedimento n. 11/1972 del 12 agosto 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 19 agosto 1972);

2) Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva Campagna 1972-1973 - Provvedimento n. 12/1972 del 29 settembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 settembre 1972).

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: FERRI

(13246)

Provvedimento n. 14/1972. Prezzo al dettaglio del burro d'ammasso comunitario destinato al consumo alimentare diretto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento C.E.E. n. 2474/72 della commissione del 27 novembre 1972 concernente la vendita a prezzo d'intervento ridotto — in applicazione fino al 31 marzo 1973 — di burro d'ammasso comunitario destinato al consumo alimentare diretto nella Comunità;

Visti gli articoli 4 ed 11 del suddetto regolamento C.E.E. con i quali si stabiliscono, rispettivamente, le norme circa il peso ed il confezionamento per la commercializzazione del prodotto e le disposizioni che gli Stati membri devono osservare per la fissazione del prezzo di vendita al dettaglio;

Considerato che per la determinazione del prezzo al dettaglio occorre fra l'altro tener conto degli oneri doganali e fiscali, delle spese di trasporto, di confezionamento e dei margini commerciali di distribuzione;

Considerato che il burro d'ammasso comunitario di cui trattasi deve rispondere, a norma delle vigenti disposizioni della Comunità, a requisiti di prima qualità;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Con decorrenza immediata, il prezzo massimo di vendita al dettaglio in Italia del burro d'ammasso comunitario, di cui al regolamento C.E.E. n. 2474/72 della commissione, avente caratteristiche di prima qualità è fissato in L. 1.600 al kg., imposte e tasse comprese, per confezioni in peso netto da 100 grammi e fino al massimo di 250 grammi.

2) Tali confezioni conformi alle norme di cui alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dovranno recare, i caratteri a stampa indelebili non inferiori a 5 mm.: il prezzo massimo di vendita per peso netto per ogni confezione in relazione a quello indicato al precedente punto 1), nonchè l'indicazione di « Burro d'ammasso comunitario » ed, eventualmente, anche una o più delle seguenti altre indicazioni: « Beurre di intervention », « Molkerei Butter aus Beständeu der Interventiosstelle » « koelhuisboter » o « Interventieborer » Dovrà inoltre essere indicato « Burro di prima qualità ».

3) Per quanto riguarda l'osservanza delle norme cui è sottoposta la preparazione e la vendita del burro di cui sopra, si fa riferimento al richiamato regolamento (C.E.E.) n. 2474/72 della commissione del 27 novembre 1972 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità economiche europee n. L. 267/13 del 28 novembre 1972. Si ricorda che tale regolamento « è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: FERRI

(13247)

Provvedimento n. 15/1972. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che il progresso tecnologico realizzato in alcuni settori ha determinato delle riduzioni di costo di varie materie prime;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere da non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencate.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITA'	DITTA	CONFEZIONE	Prezzo richiesto
	SPECIALITÀ USO UMANO		
1. *Penstapho*	Bristol Italiana, Roma	flacone 12 capsule 250 mg.	2.400
		flaconcino 250 mg. + 1 fiala solvente	1.000
2. *Cillimicina*	Hoechst Italia S.p.a., Milano	12 capsule	4.050
3. *Aterofal*	Ist. Farm. Falorni, Firenze	20 compresse	2.500
4. *Liparoid*	Laboratorio Guidotti, Pisa	30 confetti da 30 mg.	3.500
5. *Pinafucin*	Laboratorio Guidotti, Pisa	10 tavolette vaginali	1.040

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	Prezzo richiesto
		SPECIALITÀ USO VETE	
6. *Vaccino vivo oculo-nasale contro la pseudo peste dei polli*	Ist. Zoop. Sper.le Umbria e Marche, Perugia	100 dosi	300
		250 dosi	750
		SPECIALITÀ MEDICINALI A BASE DI DOXICICLINA	
1. *Vibramicina*	Pfizer, Roma	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		20 capsule × mg 100	10.800
		100 capsule × mg 100	50.000
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
2. *Doxacin*	Italchemi, Sesto S. Giovanni (Milano)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		20 capsule × mg 100	10.800
		sciroppo ml 20 × mg 200	1.400
		sospensione ml 30 × mg 300	1.930
		sospensione ml 40 × mg 400	2.400
		sospensione ml 60 × mg 600	3.470
3. *Saramicina*	Roger Bellon, Sesto S. Giovanni (Milano)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		sospensione ml 60 × mg 600	3.470
		sospensione ml 30 × mg 300	1.930
4. *Cirenyl*	Saita, Paderno Dugnano (Milano)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		sciroppo ml 20 × mg 200	1.400
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
		sciroppo ml 60 × mg 600	3.470
5. *Sincromicyn*	Alfa, Bologna	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		12 capsule × mg 100	6.600
		16 capsule × mg 100	8.750
		24 capsule × mg 100	13.600
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
		sciroppo ml 60 × mg 600	3.470
6. *Doximicina*	Rachelle, Buccinasco (Milano)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
7. *Bassado*	Poli Ind. Chimica, Milano	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		20 capsule × mg 100	10.800
		sospensione ml 20 × mg 200	1.400
8. *Ekaciclina*	Guidi, Milano	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		sciroppo ml 20 × mg 200	1.400
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
		sciroppo ml 60 × mg 600	3.470

SPECIALITA'	DITTA	CONFEZIONE	Prezzo richiesto
9. *Furodox*	Croce Bianca, Brescia	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		sospensione ml 20 × mg 200	1.400
10. *Victorciclina*	Borromeo, Milano	5 capsule × mg 100	2.870
		10 capsule × mg 100	5.500
		sospensione ml 20 × mg 200	1.400
11. *Doxina*	Ist. Bioch. Pavese, Pavia	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		sciroppo ml 20 × mg 200	1.400
12. *Sferamicina*	A.P.O., Milano	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		20 capsule × mg 100	10.800
13. *Oralciclina*	Manetti e Roberts, Firenze	6 capsule × mg 100	3.400
		8 capsule × mg 100	4.470
		12 capsule × mg 100	6.600
		16 capsule × mg 100	8.750
		sciroppo ml 60 × mg 300	1.930
14. *Doxilen* . . .	Lenza, Casoria (Napoli)	5 capsule × mg 100	2.870
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
15. *Deoxy*	Gero, Roma . .	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		20 capsule × mg 100	10.800
		sciroppo ml 60 × mg 300	1.930
16. *Gibidox*	Gibi-farma, Pero (Milano)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		12 capsule × mg 100	6.600
		sciroppo ml 40 × mg 200	1.400
17. *Semelciclina*	Proter, Opera (Milano)	6 capsule × mg 100	3.400
		8 capsule × mg 100	4.470
		12 capsule × mg 100	6.600
		16 capsule × mg 100	8.750
		8 capsule × mg 50	2.300
		12 capsule × mg 50	3.450
		16 capsule × mg 50	4.500
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
18. *Tecnomicina*	Biotrading, Milano	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		sciroppo ml 20 × mg 200	1.400
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
19. *Doxigram* . . .	Ma.d.e., Roma .	5 capsule × mg 100	2.870
		6 capsule × mg 100	3.400
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		20 capsule × mg 100	10.800
		sciroppo ml 100 × mg 500	2.900
20. *Germiciclin*	Mendelejeff, Roma .	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750

SPECIALITA'	DITTA	CONFEZIONE	Prezzo richiesto
21. *Ghimadox*	Ghimas, Casalecchio di Reno (Bologna)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
22. *Doxi* I	Ankerfarm, Cinisello Balsamo (Milano)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		20 capsule × mg 100	10.800
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
23. *Tecacin*	Vite, Roma	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		16 capsule × mg 100	8.750
24. *Doxi*	Polifarma, Roma	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		16 capsule × mg 100	8.750
		sciroppo ml 20 × mg 200	1.400
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
		sciroppo ml 60 × mg 600	3.470
25. *Astramacina*	Wassermann, Milano	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		16 capsule × mg 100	8.750
26. *Amplidox*	Labif, Firenze	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		16 capsule × mg 100	8.750
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
27. *Doxibiotic*	Panther, Milano	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		sciroppo × ml 20 × mg 200	1.400
28. *Biostar*	Ausonia, Pomezia (Roma)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		12 capsule × mg 100	6.600
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
		sciroppo ml 60 × mg 600	3.470
29. *Monodoxin*	Crosara, Valdagno (Vicenza)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		12 capsule × mg 100	6.600
30. *Radox*	Radiumfarm, Cernusco S/N (Milano)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		16 capsule × mg 100	8.750
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
31. *Doxibiotic*	Pulitzer, Roma	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		12 capsule × mg 100	6.600
		16 capsule × mg 100	8.750
		20 capsule × mg 100	10.800
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
		sciroppo ml 60 × mg 600	3.470
32. *Midoxin*	Minerva, Castellanza (Varese)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		20 capsule × mg 100	10.800
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
33. *Samecin*	Savoma, Parma	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930

SPECIALITA'	DITTA	CONFEZIONE	Prezzo richiesto
34. *Farmadoxi*	La Farmochimica, Milano	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		sciroppo ml 20 × mg 200	1.400
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
35. *Doxileo*	Italseber, Trezzano S.N. (Milano)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		20 capsule × mg 100	10.800
		sciroppo 30 ml × mg 300	1.930
		5 capsule × mg 50	1.600
		10 capsule × mg 50	2.950
		20 capsule × mg 50	5.600
36. *Summicina*	Biocorfa, Milano	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		sciroppo 20 cc. × mg 200	1.400
37. *Semelin*	Fargal, Pomezia (Roma)	4 capsule × mg 100	2.300
		5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		sospensione ml 20 × mg 200	1.400
		sospensione ml 30 × mg 300	1.930
		sospensione ml 60 × mg 600	3.470
38. *Stamicina*	S. Tecla, Milano	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
39. *Minidox*	C.T. Sanremo (IM)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
40. *Lampodox*	Lampugnani, Nerviano (Milano)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		sciroppo 20 ml × g 0,2	1.400
41. *Doxicento*	O.T.I., Parma	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		12 capsule × mg 100	6.600
		16 capsule × mg 100	8.750
		24 capsule × mg 100	13.600
42. *Vipciclina*	Von Boch, Roma	4 capsule × mg 100	2.300
		5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		16 capsule × mg 100	8.750
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
		sciroppo ml 60 × mg 600	3.470
43. *Dix*	Vita, Torino	8 capsule × mg 100	4.470
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
44. *Esaciclina*	S. Carlo, S. Palomba, Pomezia (Roma)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		20 capsule × mg 100	10.800
		24 capsule × mg 100	13.600
45. *Tanamicin*	Biofire, Roma in corso emissione decreto di passaggio a Ist. Biot. Naz. e cambio nome in Dossil	flac. 15 ml × mg 150	1.120
		capsule 5 × mg 100	2.870
		capsule 8 × mg 100	4.470
46. *Miraclin*	Lab. Farm. Milanese, Milano	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		20 capsule × mg 100	10.800

SPECIALITA'	DITTA	CONFEZIONE	Prezzo richiesto
47. *Vibralex*	Neopharmed, Baranzate di Bollate (Milano)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		sciroppo ml 30 × mg 300	1.930
48. *Procaciclina*	Giustini, Orago (Varese)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		20 capsule × mg 100	10.800
		flac. 60 ml × mg 300	1.930
49. *Doxival*	Valeas, Milano	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		flac. ml 30 × mg 300	1.930
50. *Doxi*	Medicamenta (Milano)	5 capsule × mg 100	2.870
		8 capsule × mg 100	4.470
		10 capsule × mg 100	5.500
		16 capsule × mg 100	8.750
		granulato g 12,5 × g 0,2	1.400
51. *Vibradox*	Cifa, Torino	8 capsule × mg 100	4.470

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: FERRI

(13248)

Provvedimento n. 16/1972. Conferma provvisoria dei prezzi fissati dal CIP di alcuni prodotti anche a seguito della applicazione dell'IVA.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che per i prezzi fissati dai Comitati provinciali dei prezzi di alcuni prodotti alimentari precedentemente esenti dall'IGE, l'applicazione dell'IVA determina aumenti del prezzo unitario inferiori alle 5 lire e quindi la possibilità di un arrotondamento a danno del consumatore;

Considerato che per i prezzi di alcuni prodotti fissati dal CIP comprensivi dell'IGE e di altre imposizioni fiscali o erariali, l'applicazione dell'IVA richiede la calcolazione delle detrazioni da eseguire e quindi una nuova determinazione del prezzo finale dei singoli prodotti;

Delibera:

1. — I prezzi di vendita al pubblico del pane fissati dai Comitati provinciali dei prezzi, o concordati, restano provvisoriamente invariati anche a seguito dell'introduzione dell'IVA che deve avere applicazione in base alle disposizioni che la riguardano.

L'onere relativo sarà portato in diminuzione del prezzo al netto dell'IVA e può essere ripartito mediante accordi tra le categorie interessate.

In caso di mancato accordo sulla ripartizione della riduzione di cui sopra, decide il Comitato provinciale prezzi competente.

Il comitato stesso, in occasione di una futura fissazione dei prezzi del pane, determinata da accertati aumenti di costo, prenderà in considerazione l'onere di cui sopra per la determinazione del prezzo finale comprensivo dell'IVA.

Nel caso di non osservanza delle disposizioni di cui sopra per quanto concerne le qualità e pezzature di pane a prezzi concordati, i Comitati provinciali procederanno alla fissazione dei prezzi anche per dette qualità.

Le norme del presente paragrafo sono emanate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

I Comitati provinciali prezzi emaneranno d'urgenza i relativi provvedimenti di competenza.

2. — Per i prezzi del latte fissati dai Comitati provinciali dei prezzi si applicano le stesse disposizioni indicate al precedente punto 1.

3. — I prezzi dei fertilizzanti azotati e dei fertilizzanti complessi in vigore al 31 dicembre 1972, fissati dal CIP, restano provvisoriamente invariati anche a seguito dell'applicazione dell'IVA.

La differenza tra la maggiore incidenza dell'IVA (6 %) rispetto all'IGE (5 %) sarà portata in detrazione del prezzo al netto dell'IVA e può essere ripartita, mediante accordi, tra le categorie interessate.

In caso di mancato accordo decide il Comitato interministeriale dei prezzi.

La differenza di cui sopra sarà presa in considerazione nelle future revisioni dei prezzi determinate da una revisione dei costi.

4. — I prezzi delle specialità medicinali in vigore al 31 dicembre 1972 fissati dal CIP o riconosciuti dal Ministero della sanità all'atto della prima registrazione, restano provvisoriamente invariati anche a seguito dell'applicazione dell'IVA.

La differenza tra la maggiore incidenza dell'IVA (6 %) rispetto all'IGE (5,20 %), sarà portata in detrazione del prezzo al netto dell'IVA e può essere ripartita mediante accordi tra le categorie interessate.

In caso di mancato accordo decide il Comitato interministeriale dei prezzi.

La differenza di cui sopra sarà presa in considerazione nelle future determinazioni o revisioni dei prezzi delle specialità medicinali.

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: FERRI

(13249).

Provvedimento n. 17/1972. Modifiche al provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961 riguardante la unificazione delle tariffe elettriche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che con la introduzione del nuovo regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio 1973 viene abolita la imposta comunale sui consumi di energia elettrica per gli usi di illuminazione privata;

Considerato che la situazione economica dell'ENEL e delle altre aziende elettriche richiede un pronto riequilibrio sia pure parziale del rapporto costi-ricavi onde assicurare lo sviluppo del servizio elettrico;

Considerato che, pur consentendo all'utenza di illuminazione privata, nel suo complesso, di fruire parzialmente della suddetta abolizione dell'imposta comunale, può essere trasferita a tariffa parte dell'importo corrispondente a detta imposta;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347); d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° gennaio 1973 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore, per tutto il territorio nazionale, le seguenti disposizioni a parziale modifica di quelle contenute nel capitolo II punti 1) e 2) e nel capitolo VI, paragrafo *A*), punto 2), commi *b*) e *d*) del provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961.

A) *Illuminazione privata.*

1) Le tariffe di cui al capitolo II, punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

a) Tariffa a consumo libero:

— L. 100 di quota fissa mensile per utenza, per qualsiasi potenza, più L. 39, per ogni kWh consumato.

Alla utenza servita nel territorio dei comuni di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino si applica la stessa quota fissa mensile di L. 100 più L. 33 per ogni kWh consumato, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito al punto 2 del provvedimento C.I.P. n. 1224 del 20 giugno 1969.

b) Tariffe binomie per utenza ad alta utilizzazione:

Potenza impegnata —	Corrispettivo mensle di potenza per kW Lire —	Prezzo del kWh Lire —
— da 10 a 30 kW	800	32—
— oltre 30 kW		28—

2) Per le forniture straordinarie di cui al capitolo II, punto 2) del provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961 le imprese elettriche non possono applicare una tariffa superiore a L. 0,70 per Watt-giorno.

B) *Forniture alle imprese che rivendono l'energia.*

Per le forniture alle imprese che rivendono l'energia elettrica, le aliquote di L. 11,20 per kWh e di L. 10,30 per kWh indicate, rispettivamente, nelle tabelle di cui al capitolo VI, paragrafo *A*), punto 2), commi *b*) e *d*) del provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961, sono sostituite, rispettivamente, dalle aliquote di L. 13,70 per kWh e L. 12,60 per kWh.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel capitolo II, punti 1) e 2) e nel capitolo VI paragrafo *A*) punto 2) commi *b*) e *d*) del provvedimento n. 941 del 28 agosto 1961, in quanto non modificate dal presente provvedimento.

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: FERRI

(13250)

Provvedimento n. 18/1972. Cassa conguaglio per le tariffe elettriche in liquidazione. Modifiche ai contributi per la energia elettrica di nuova produzione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 348 del 20 gennaio 1953 che stabilì, tra l'altro, la corresponsione alle aziende produttrici di un contributo integrativo dei prezzi bloccati di vendita dell'energia elettrica per ogni chilowattora prodotto dai nuovi impianti elettrici entrati in servizio dal 1° gennaio 1949, e ne fissò la misura, ed il successivo provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956 che modificò, tra l'altro, dalle ore zero del 1° gennaio 1957, la misura del suddetto contributo;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 943 del 29 agosto 1961 che, a modifica di ogni precedente provvedimento in materia relativa ai contributi per energia di nuova produzione, stabilì le aliquote in base alle quali doveva essere determinato il contributo alle aziende contemplate nel citato provvedimento n. 620 per la produzione di energia elettrica effettuata dal 1° gennaio 1960 al 31 agosto 1961;

Viste le decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, numeri 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 del 12 novembre 1971/26 aprile 1972, con le quali venivano accolti i ricorsi presentati dalle imprese: Società Idroelettrica Alto Liri S.I.A.L. p. az.; Elettro Industriale Ansici S.p.a.; Società Idroelettrica Maé p. az.; Società Idroelettrica dell'Alta Toscana S.I.D.A.T. p. az.; S.p.A. Elettrica Selt Valdarno; SMIRREL Serbatoi Montani per Irrigazione ed Elettricità S.p.A.; S.A.V.A. Società Alluminio Veneto p. az.; Società Idroelettrica Ciamon S.p.a.; per l'annullamento del citato provvedimento n. 943, in base al quale fu stabilito, per ciascun impianto delle predette imprese, il contributo definitivo per l'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel periodo 1° gennaio 1960-31 agosto 1961;

Considerato che, in conseguenza delle sopra richiamate decisioni del Consiglio di Stato, si rende necessario determinare, nella misura prevista dal citato provvedimento n, 620, precedente a quello annullato, il contributo definitivo da corrispondere alle predette imprese per l'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel periodo 1° gennaio 1960-31 agosto 1961;

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A seguito delle decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato numeri 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 e 335, del 12 novembre 1971/26 aprile 1972, viene determinato per gli impianti appresso indicati, in conformità di quanto previsto dalle norme di cui all'ultimo comma del capitolo VIII del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 348 del 20 gennaio 1953, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata dal 1° gennaio 1960 al 31 agosto 1961, nella misura prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 620 del 28 dicembre 1956.

La gestione di liquidazione della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui chilowattora prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori considerata per il 1959 e comunicata dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche in liquidazione, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà le corresponsioni erogate a norma dei precedenti provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi, nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

a) *Imprese trasferite all'ENEL*

1. Enel impresa già della Società Idroelettrica Alto Liri S.I.A.L. p. az.

— per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:

— impianto Balsorano . . . . L. 0,88500
— impianto Grotta Campanaro 2° . . . » 1,27800

— impianto Grotta Campanaro 1° L. 1,27800
— impianto Cassino 1° » 1,52715
— impianto San Biagio Saracinisco » 4,00000

— per il periodo 7 gennaio-31 dicembre 1960:
— impianto Pontecorvo L. 3,00000

— per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1961:
— impianto Balsorano L. 0,88500
— impianto Grotta Campanaro 2° » 1,27800
— impianto Grotta Campanaro 1° » 1,27800
— impianto Cassino 1° » 1,52715
— impianto San Biagio Saracinisco » 4,00000
— impianto Pontecorvo » 3,00000

2. Enel impresa già della Elettro Industriale Ansiei S.p.a.
— per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:
— impianto Auronzo L. 3,00000
— impianto Somprade » 3,00000
— per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1961:
— impianto Auronzo L. 3,00000
— impianto Somprade » 3,00000

3. Enel impresa già della Società Idroelettrica Maé p. az.
— per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:
— impianto Forno di Zoldo L. 3,00000
— per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1961:
— impianto Forno di Zoldo L. 3,00000

4. Enel impresa già della Società Idroelettrica dell'Alta Toscana S.I.D.A.T. p. az.
— per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:
— impianto Fabbriche L. 3,00000
— impianto Torrite » 1,43173
— per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1961:
— impianto Fabbriche L. 3,00000
— impianto Torrite » 1,43173

5. Enel impresa già della Società per az. Elettrica Selt Valdarno.
— per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:
— impianto Cavilla L. 1,43512
— impianto Arsié » 0,88399
— impianto La Penna » 2,92639
— impianto Sillano 1° Salto » 2,98246
— impianto Sillano 2° Salto » 2,10000
— impianto Levane » 3,17000
— impianto Val Noana » 3,54000
— impianto Nera Montoro » 0,12131
— impianto Vinchiana » 1,18318
— Centrale Luigi Orlando » 0,71787
— Centrale S. Barbara » 2,37940
— per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1961:
— impianto Cavilla L. 1,43512
— impianto Arsié » 0,88399
— impianto La Penna » 2,92639
— impianto Sillano 1° Salto » 2,98246
— impianto Sillano 2° Salto » 2,10000
— impianto Levane » 3,17000
— impianto Val Noana » 3,54000
— impianto Nera Montoro » 0,12131
— impianto Vinchiana » 1,18318
— Centrale Luigi Orlando » 0,72812
— Centrale S. Barbara » 1,30501

b) Altre imprese

1. Società Alluminio Veneto p. az. S.A.V.A. Porto Marghera in nome e per conto della SMIRREL Serbatoi Montani per Irrigazione ed Elettricità S.p.a. Porto Marghera incorporata con atto 31 dicembre 1965 n. 24214 di rep. notaio Giovanni Candiani di Venezia.
— per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:
— impianto Caoria L. 0,62557
— per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1961:
— impianto Caoria L. 0,62557

2. S.A.V.A. Società Alluminio Veneto p. az. Porto Marghera.
— per il periodo 4 maggio-31 dicembre 1960:
— impianto Zevio L. 2,10000

3. S.A.V.A. Società Alluminio Veneto p. az. Porto Marghera in nome e per conto della Società Idroelettrica Cismon S.p.a. Porto Marghera incorporata con atto 31 dicembre 1965 n. 24213 di rep. notaio Giovanni Candiani di Venezia.
— per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1960:
— impianto San Silvestro L. 0,44172
— impianto Moline » 0,22937
— per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1961:
— impianto San Silvestro L. 0,44559
— impianto Moline » 0,23040

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il presidente*
il Ministro delegato: FERRI

(13251)

Provvedimento n. 19/1972. Fondo di compensazione per la unificazione delle tariffe elettriche. Ulteriore integrazione per il 1971.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 1158 del 18 gennaio 1967 che stabilisce il riconoscimento di una ulteriore integrazione a favore delle imprese elettriche minori che non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica;

Considerata la necessità di corrispondere alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, che hanno venduto a terzi nell'anno 1971 fino ad un milione di chilowattora, la ulteriore integrazione di cui al provvedimento n. 1158, in base alle richieste ed agli accertamenti all'uopo effettuati;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate per ottenere la ulteriore integrazione per il 1971 in base alle disposizioni di cui al punto 5) del provvedimento n. 1158 del 18 gennaio 1967, il fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche corrisponderà, alle imprese elettriche distributrici in appresso elencate, che hanno venduto a terzi nell'anno 1971 un quantitativo di energia non superiore ad un milione di chilowattora, la ulteriore integrazione per ogni chilowattora venduto a terzi nel predetto anno 1971, determinato con i criteri stabiliti al punto 3) del citato provvedimento n. 1158, nella misura per ciascuna impresa indicata.

1. Impresa Industrie Elettriche Germano Isole Tremiti L. 10,— per kWh
2. Ditta Tobia Lerza & Figli » 5,— » »
3. Società Idroelettrica Consoli Antonio » 11,— » »
4. Centrale Idroelettrica Girardi gestione Ditta Riffero Maria » 16,— » »
5. Soc. D'Anna & Bonaccorsi Impresa Elettrica Isola di Ustica » 9,50 » »
6. Ditta Bofondi Carlo Isola di Marettimo » 8,50 » »

2) Per le altre imprese che hanno venduto nell'anno 1971 più di un milione di chilowattora e che hanno avanzato nei termini prescritti regolare domanda di « ulteriore integrazione », l'esame della situazione economica sarà effettuato alla scadenza del triennio di normale integrazione di cui al provvedimento n. 13/1970 del 30 giugno 1970.

3) Il Comitato interministeriale dei prezzi, accertato che le imprese in appresso indicate non si sono attenute alle disposizioni di cui al provvedimento n. 1158, ha deciso di respingere le relative domande di « ulteriore integrazione » presentate per l'anno 1971.

1. Enel impresa già della S.p.a. Idroelettrica Garga.
2. Officina Idroelettrica Cantono Pierangelo.
3. Impresa Elettrica Vicci (la cui distribuzione è stata ceduta all'Enel).

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il presidente*
il Ministro delegato: FERRI

(13252)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, in data 30 novembre 1972, n. 23081, si è provveduto a rettificare — relativamente alle generalità dei proprietari da espropriare — il decreto provveditoriale n. 13963 del 31 luglio 1972 con il quale è stata approvata, ai sensi dello art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara concernente l'insediamento dell'edificio destinato a istituto tecnico industriale statale nel capoluogo.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune di Ferrara a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(12907)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 parte prima, foglio n. 322, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 12 marzo 1966 dal professore Giovanni Porco avverso la nomina a supplente della professoressa Calabrese Rosa nell'istituto magistrale « Lucrezia della Valle » di Cosenza per l'anno scolastico 1965/66.

(12923)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 parte prima, foglio n. 312, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 30 dicembre 1968 dal professore Antonio D'Apote avverso la decadenza dall'incarico di insegnamento di latino e storia per 6 ore presso l'istituto magistrale di S. Giovanni Rotondo nell'anno scolastico 1968-69.

(12924)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 20 dicembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,40	582,40	582,60	582,40	582,30	582,40	582,35	582,40	582,40	582,40
Dollaro canadese	585,50	585,50	585,20	585,50	584,75	585,50	585,35	585,50	585,50	584 —
Franco svizzero	154,435	154,435	154,40	154,435	154,30	154,42	154,355	154,435	154,43	154,38
Corona danese	85,19	85,19	85,21	85,19	85 —	85,19	85,145	85,19	85,19	85,16
Corona norvegese	88,67	88,67	88,60	88,67	88,50	88,67	88,61	88,67	88,67	88,50
Corona svedese	122,85	122,85	122,80	122,85	122,70	122,85	122,83	122,85	122,85	122,82
Fiorino olandese	180,31	180,31	180,23	180,31	180,15	180,30	180,30	180,31	180,31	180,18
Franco belga	13,198	13,198	13,21	13,198	13,18	13,19	13,1960	13,198	13,19	13,20
Franco francese	113,91	113,91	113,95	113,91	113,80	113,90	113,85	113,91	113,91	113,91
Lira sterlina	1365,80	1365,80	1365,90	1365,80	1366 —	1365,80	1365,70	1365,80	1365,80	1366,20
Marco germanico	181,91	181,91	181,95	181,91	181,75	181,90	181,87	181,91	181,91	181,89
Scellino austriaco	25,162	25,162	25,16	25,162	25,15	25,16	25,1560	25,162	25,16	25,17
Escudo portoghese	21,705	21,705	21,74	21,705	21,70	21,75	21,72	21,705	21,70	21,72
Peseta spagnola	9,179	9,179	9,19	9,179	9,16	9,17	9,18	9,179	9,17	9,17
Yen giapponese	1,94	1,94	1,943	1,94	1,94	1,94	1,9360	1,94	1,94	1,94

Media dei titoli del 20 dicembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,825
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,05
» 5 % (Ricostruzione)	93,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,60
» 5 % (Città di Trieste)	93,725
» 5 % (Beni esteri)	93,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,125
» 5,50 % » » 1968-83	96,325
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,65
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	582,375
Dollaro canadese	585,425
Franco svizzero	154,395
Corona danese	85,167
Corona norvegese	88,64
Corona svedese	122,84
Fiorino olandese	180,305
Franco belga	13,197
Franco francese	113,88
Lira sterlina	1365,75
Marco germanico	181,89
Scellino austriaco	25,159
Escudo portoghese	21,712
Peseta spagnola	9,179
Yen giapponese	1,938

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 21 dicembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,45	582,45	582,55	582,45	582,35	582,45	582,50	582,45	582,45	582,45
Dollaro canadese	587,15	587,15	586,80	587,15	585,10	587,15	587,10	587,15	587,15	587,15
Franco svizzero	154,68	154,68	154,70	154,68	154,55	154,68	154,62	154,68	154,68	154,68
Corona danese	85,17	85,17	85,21	85,17	85 —	85,17	85,135	85,17	85,17	85,17
Corona norvegese	88,51	88,51	88,55	88,51	88,50	88,50	88,48	88,51	88,51	88,51
Corona svedese	122,855	122,855	122,85	122,855	122,70	122,85	122,83	122,855	122,85	122,85
Fiorino olandese	180,33	180,33	180,40	180,33	180,30	180,32	180,36	180,33	180,33	180,33
Franco belga	13,2010	13,201	13,19	13,2010	13,18	13,20	13,20	13,2010	13,20	13,20
Franco francese	114,06	114,06	114 —	114,06	113,95	114,05	114,04	114,06	114,06	114,06
Lira sterlina	1366,75	1366,75	1365,95	1366,75	1366,50	1366,75	1366,50	1366,75	1366,75	1366,75
Marco germanico	182,06	182,06	182,10	182,06	181,85	182,08	182,05	182,06	182,06	182,06
Scellino austriaco	25,1740	25,174	25,16	25,1740	25,15	25,17	25,175	25,1740	25,17	25,17
Escudo portoghese	21,715	21,715	21,74	21,715	21,70	21,70	21,72	21,715	21,71	21,71
Peseta spagnola	9,1745	9,1745	9,18	9,1745	9,16	9,14	9,176	9,1745	9,17	9,18
Yen giapponese	1,9420	1,942	1,9430	1,9420	1,94	1,94	1,9375	1,9420	1,94	1.94

Media dei titoli del 21 dicembre 1972

Rendita 5 % 1935 .	100,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
» 5 % (Ricostruzione)	93,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,70
» 5 % (Città di Trieste)	93,75
» 5 % (Beni esteri)	93,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,25
» 5,50 % » » 1968-83	96,325
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,60
» 5 % (» 1° aprile 1975) .	97,40
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1972

Dollaro USA	582,475
Dollaro canadese	587,125
Franco svizzero	154,65
Corona danese	85,152
Corona norvegese	88,495
Corona svedese	122,842
Fiorino olandese	180,345
Franco belga	13,20
Franco francese	114,05
Lira sterlina	1366,625
Marco germanico	182,055
Scellino austriaco	25,174
Escudo portoghese	21,717
Peseta spagnola	9,175
Yen giapponese	1,94

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Agricola di Macchia d'Isernia », con sede in Macchia d'Isernia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 novembre 1972, la società cooperativa « Agricola di Macchia d'Isernia », con sede in Macchia d'Isernia (Isernia), costituita per rogito Lombardi in data 3 settembre 1957 rep. 8470, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Sergio Proto.

(12932)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Ornella », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 novembre 1972, la società cooperativa agricola « Ornella », con sede in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 28 maggio 1943, rep. 47856, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di un commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Grani.

(12935)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Unione cooperativa magliese » già « Unione cooperativa magliese anonima e di consumo », con sede in Maglie.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 novembre 1972, la società cooperativa di consumo « Unione cooperativa magliese » già « Unione cooperativa magliese anonima e di consumo », con sede in Maglie (Lecce), costituita per rogito Zocco in data 11 marzo 1923, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di un commissario liquidatore nella persona del dott. Andrea Milella.

(12934)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Fra gli assegnatari dell'ETFAS di Sarrok », con sede in Sarrok

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 novembre 1972, la società cooperativa agricola « Fra gli assegnatari dell'ETFAS di Sarrok », con sede in Sarrok (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 17 dicembre 1954 repertorio 39019, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dello articolo 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giorgio Pes.

(12933)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di due componente la commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1972, registrato il 18 stesso mese, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1972.

Letta la nota n. 8086 in data 5 settembre 1972 con la quale il presidente della corte d'appello di Roma nell'informare che i dottori Vincenzo Sangiorgio e Giuseppe Macrì, rispettivamente componente effettivo e componente supplente di quella commissione, sono stati promossi magistrati di cassazione e destinati ad altro ufficio, propone la sostituzione degli stessi rispettivamente con i dottori Pasquale Quaglione e Beniamino Fagnani, sostituti procuratori generali presso la corte di appello di Roma;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

I dottori Quaglione Pasquale e Fagnani Beniamino, sostituti procuratori generali presso la corte di appello di Roma, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello in sostituzione dei dottori Sangiorgio Vincenzo e Macrì Giuseppe.

Roma, lì 27 settembre 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1972
Registro n. 44 *Grazia e giustizia, foglio n.* 249

(13098)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1972, registro n. 9 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 178, con il quale è stato indetto un concorso per esami a n. 100 posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali);

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del citato concorso;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Presidente:

De Roberto dott. Alberto, consigliere di Stato.

Membri:

Puggelli dott. Astolfo, ispettore generale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali);

Benvenuti dott. Valerio, ispettore generale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali);

Cantelmo prof. Cesare, libero docente in legislazione forestale presso l'Università degli studi di Roma, ispettore generale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali);

D'Errico prof. Pasquale, libero docente in botanica forestale presso l'Università degli studi di Bari, ispettore generale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali a riposo).

Segretario:

Bonelli dott. Mario, direttore di divisione del ruolo amministrativo centrale e periferico del Ministero agricoltura e foreste.

E' impegnata sul capitolo 1721 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, la somma di L. 200.000 (duecentomila) per il pagamento dei compensi ai componenti di detta commissione, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1972
Registro n. 16 *C.F.S., foglio n.* 378

(12891)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Decadenza, per rinuncia, dalla borsa di pratica commerciale per il Ceylon

Vista la legge 244 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione della predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 23 ottobre 1971, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso sopra citato, formate a norma dell'art. 12 del cennato decreto 18 febbraio 1969;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1971, n. 380, con il quale il rag. Giuseppe Arici veniva dichiarato assegnatario di una borsa di pratica commerciarle per il Ceylon;

Vista l'istanza presentata in data 17 novembre 1972, con la quale il rag. Arici dichiarava di rinunciare con effetto immediato alla borsa assegnatagli avendo dovuto rientrare in Italia il 15 novembre us. per urgenti motivi di carattere personale;

Considerata l'opportunità di accogliere tale richiesta;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Arici viene dichiarato decaduto per rinuncia dalla borsa di pratica commerciale in Ceylon, attribuitagli con decreto del 30 novembre 1971, con effetto dal 15 novembre 1972 data del suo rientro in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: MATTEOTTI

(13033)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, riservati agli uffici scolastici periferici del Piemonte.

Le prove scritte del concorso sopra citato indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1972, registro n. 54, foglio n. 58 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 settembre 1972, si svolgeranno in Torino nei giorni 4 e 5 gennaio 1973, con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi n. 20.

(13241)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, riservati agli uffici scolastici periferici del Piemonte.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1972, registro n. 54, foglio n. 55 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 settembre 1972, si svolgeranno in Torino secondo il seguente diario:

1) *prova scritta* Componimento di italiano.

Giorno 8 gennaio 1973 ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « Einaudi », via Paolo Braccini, 11, Torino.

2) *prova pratica di dattilografia.*

Giorni 9 e 10 gennaio 1973, presso l'istituto tecnico commerciale « Einaudi », via Paolo Braccini, 11, Torino,

secondo l'elenco già predisposto ed in visione presso la Sovrintendenza scolastica regionale -Torino.

(13242)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a settantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, riservati agli uffici scolastici periferici della Lombardia.

Le prove scritte del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1972, registro n. 54, foglio n. 57 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 settembre 1972, si svolgeranno in Milano nei giorni 8 e 9 gennaio 1973, con inizio alle ore 8, presso gli istituti di seguito indicati e secondo l'elenco già predisposto e visibile presso la Sovrintendenza scolastica regionale Milano:

Istituto tecnico industriale « Ettore Conti », via Angelo De Vincenti, 11.

Liceo scientifico «Vittorio Veneto», via Angelo De Vincenti, 7.

Scuola media statale « A. Fogazzaro », via Poldi Pezzoli, 5.

(13243)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantasei posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, riservati agli uffici scolastici periferici della Lombardia.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1972, registro n. 54, foglio n. 52 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 settembre 1972, si svolgeranno in Milano secondo il seguente diario:

1) *prova scritta* componimento di italiano.

Giorno 11 gennaio 1973 ore 8, presso la scuola media « Quintino Di Vona », via Lulli, 39, Milano.

2) *prova pratica di dattilografia.*

Giorni 12, 13 e 15 gennaio 1973, presso l'istituto professionale « Bertarelli », corso di Porta Romana, 110, Milano,

secondo l'elenco già predisposto ed in visione presso la Sovrintendenza scolastica regionale - Milano.

(13244)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.